Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 5 aprile 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

Invio giornaliero	Prezzi di vendita Italia	Estero
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	L. 1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	» 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	» 1.400	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	» 1.000	1.300

Invio settimanale	Italia	Estero
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	» 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	» 1.400	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	» 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **90.**

Estensione dell'assistenza ENPALS agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, a categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;

Ravvisata la necessità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica;

Considerata che l'attività degli organizzatori generali presenta caratteristiche simili a quella dei direttori di produzione la cui categoria è stata indicata, tra quelle assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, al punto 5 del primo comma del predetto art. 3;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il punto 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:

5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 192

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 marzo 1983.

Disposizioni relative all'invio da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai lavoratori assicurati di un estratto conto contenente l'indicazione delle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, quarto comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, che prevede che l'Istituto nazionale della previdenza sociale invii a ciascun lavoratore, con le modalità ed i termini da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione delle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla determinazione delle indicazioni che l'estratto conto dovrà recare nonché dei termini entro i quali l'Istituto predetto dovrà dare corso alla procedura di invio dell'estratto conto ai lavoratori interessati;

Ritenuto che le indicazioni che l'estratto conto dovrà contenere sono la data di emissione, gli anni di riferimento, il cognome, il nome e la data di nascita, comune e provincia di nascita, sesso, nazionalità e codice individuale del lavoratore assicurato destinatario del documento stesso, nonché le retribuzioni imponibili denunciate all'INPS dai datori di lavoro o accertate a seguito di regolarizzazione contributiva;

Ritenuto altresì opportuno dare corso all'invio del primo estratto conto assicurativo entro il mese di febbraio 1983 ad iniziare dalle province di Como, Varese, Latina, Frosinone, presso le quali è stato introdotto il sistema di versamento dei contributi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969 e successivamente estendere la emissione a tutto il territorio nazionale;

Tenuto conto che il consiglio di amministrazione dell'INPS nella seduta del 22 dicembre 1982 ha approvato uno schema di estratto conto contenente tutte le predette indicazioni e che per esigenze operative la procedura in questione potrà avere inizio con il mese di marzo 1983;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun la-

voratore un estratto conto contenente le seguenti indicazioni: data di emissione, anni di riferimento, cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita, sesso, nazionalità e codice individuale del lavoratore assicurato nonché retribuzioni imponibili denunciate all'INPS dai datori di lavoro o accertate a seguito di regolarizzazione contributiva, relative agli anni precedenti a quello della data di emissione dell'estratto stesso e che risultino acquisite nell'archivio automatizzato dei lavoratori assicurati.

Le anzidette retribuzioni saranno indicate con riferimento ai vari anni di denuncia e con la precisazione del tipo di copertura assicurativa, della matricola e della denominazione dell'azienda datrice di lavoro e della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la quale sono stati acquisiti i dati attestati.

L'invio dell'estratto conto assicurativo avrà luogo entro il mese di marzo 1983, ad iniziare dalle province di Como, Varese, Latina e Frosinone, presso le quali è stato introdotto in via sperimentale il sistema di versamento dei contributi stabilito con il decreto ministeriale 5 febbraio 1969.

L'emissione dell'estratto conto sarà successivamente estesa a tutto il territorio nazionale, compatibilmente con i tempi tecnici necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1983

Il Ministro: SCOTTI

(2073)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 8 febbraio 1983.

Modificazioni alla disciplina occupazionale delle iniziative industriali.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 62 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 73, ultimo comma, del citato testo unico, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;

Visto altresì l'art. 80 dello stesso testo unico relativo alla dichiarazione delle imprese sulla manodopera;

Visti i propri decreti 28 giugno 1979 e 10 novembre 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, n. 186 del 9 luglio 1979 e n. 41 del 12 febbraio 1980, recanti nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fissi, rispettivamente, non superiori e superiori a 30 miliardi di lire;

Ritenuto di meglio adeguare alla disciplina di cui all'art. 80 del citato testo unico le procedure dettate nei suindicati decreti 28 giugno 1979 e 10 novembre 1979,

Decreta:

Art. 1.

La disposizione di cui alla lettera *E*) del primo comma dell'art. 9 dei decreti ministeriali indicati in premessa è sostituita dalla seguente:

« *E*) L'obbligo di mantenere occupato dopo l'inizio dell'ammortamento il numero di unità lavorative ritenuto necessario per il normale esercizio ed indicato nel provvedimento di concessione dalla Cassa a decorrere dalla data di entrata a regime dell'impianto e comunque da non oltre due anni dalla entrata in funzione dell'impianto stesso ».

Art. 2.

La disposizione di cui al terzultimo comma dell'art. 9 degli stessi decreti è sostituita dalle seguenti:

« Nel caso in cui il numero dei dipendenti risulti inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel provvedimento di concessione della Cassa per il Mezzogiorno o eventualmente in quelli modificativi del medesimo, la Cassa, — fuori dai casi di cui all'art. 2, quinto comma, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, nonché dai casi di calamità naturali che si siano verificati con distruzione o danneggiamento dello stabilimento finanziato, debitamente documentati — è incaricata di formulare la relativa contestazione all'impresa, fissando per le controdeduzioni il termine di sessanta giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base delle controdeduzioni all'uopo trasmessegli dalla Cassa, dispone la sospensione dell'erogazione del contributo, salvo che l'impresa non abbia provato che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione in ordine a tutte le iniziative assistite dalla agevolazione di cui all'art. 63 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1983

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1983
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 269

(1975)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO.

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **91.**

Autorizzazione all'Automobile club di Caltanissetta ad acquistare un immobile.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Caltanissetta viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 6.000.000, una porzione di terreno sita in territorio di Gela (Caltanissetta), contrada Costa Zampogna, della superficie di are 3,25, iscritta nel nuovo catasto rustico del comune di Gela alla pag. 14189, foglio 180, particella 70 sub B e sub C, da utilizzare per un impianto di distribuzione di carburante.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1983
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 333

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **92.**

Autorizzazione all'Automobile club di Pordenone ad acquistare un immobile.

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Pordenone viene autorizzato ad acquistare dalla Società immobiliare Spilimbergo-S.I.S. S.p.a., in Spilimbergo (Pordenone), al prezzo complessivo di L. 76.000.000, una porzione immobiliare facente parte del complesso immobiliare « Le Magnolie », sita in Spilimbergo, via Mazzini, e costituita da un locale nuovo al piano terra di mq 58 circa, con annesso scantinato di mq 40, costruito sull'area contraddistinta catastalmente al foglio n. 30, mappali n. 432-433, da destinare a sede degli uffici della delegazione dell'ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1983
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 334

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Caserta per i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 265 tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta 1° lotto dalla strada statale n. 265 alla strada comunale per Tuoro di Caserta, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice « Il Rinnovamento » di Roma, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfa gomma sud con sede e stabilimento in Teramo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1982 al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Tirrena con stabilimento in Giugliano (Napoli) è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Tirrena con stabilimento in Giugliano (Napoli) è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia con sede in Perugia è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia con sede in Perugia è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia con sede in Perugia è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano) è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano) è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano) è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano) è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano) è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.A.T.E di Roma è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Progres con stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza) è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Torlò Giulio di Sora (Frosinone) è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Toce S.p.a. con sede in Gravellona Toce (Novara) è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano a lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Toce S.p.a. con sede in Gravellona Toce (Novara) è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ia lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio Vicentino S.p.a. con sede e stabilimento in Vicenza è prolungata al 25 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio Vicentino S.p.a. con sede e stabilimento in Vicenza è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ghisofond S.p.a. con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 settembre 1982 al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.A. Officina meccanica adriatica di Colonnella (Teramo) è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crumiere S.p.a. con sede in Torino e stabilimento in Villar Pellice (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crumiere S.p.a. con sede in Torino e stabilimento in Villar Pellice (Torino) è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crumiere S.p.a. con sede in Torino e stabilimento in Villar Pellice (Torino) è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edital Editrice italiana di Taranto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lupi di Cerreto Guidi (Firenze) è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cardinalini & C. con sede in Montecastrilli (Terni) è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche omegnesi O.M.C. in Omegna (Novara) è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivarossi di Sagnino (Como) è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Paliotto & C., Costruzioni metalliche, con stabilimento in S. Giovanni a Teduccio-Napoli, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti accessori, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento in Leinì (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temsa di Leinì (Torino) è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio:
economia monetaria e creditizia.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:
telerilevamento delle risorse ambientali.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:
restauro dei monumenti.

UNIVERSITÀ CATTOLICA « S. CUORE » DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:
statistica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di analisi superiore.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
1) diritto pubblico dell'economia;
2) organizzazione internazionale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:
1) letteratura italiana;
2) filosofia della storia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2075)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 29 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1449,300	1449,300	—	1449,300	1449,25	1450 —	1449,200	1449,300	1449,300	1449,30
Dollaro canadese .	1177,800	1177,800	—	1177,800	1177,80	1180 —	1177 —	1177,800	1177,800	1177,80
Marco germanico .	596,100	596,100	—	596,100	596,15	595 —	596,270	596,100	596,100	596,10
Fiorino olandese .	529 —	529 —	—	529 —	529,20	530 —	529,300	529 —	529 —	529 —
Franco belga.	30,025	30,025	—	30,025	30,04	30 —	30,030	30,025	30,025	30,02
Franco francese	198,620	198,620	—	198,620	198,80	198 —	198,660	198,620	198,620	198,65
Lira sterlina .	2107,500	2107,500	—	2107,500	2108 —	2111 —	2110 —	2107,500	2107,500	2107,50
Lira irlandese .	1882 —	1882 —	—	1882 —	1885,50	1887 —	1881 —	1882 —	1882 —	—
Corona danese .	167,860	167,860	—	167,860	167,75	167 —	168 —	167,860	167,860	167,85
Corona norvegese.	200,280	200,280	—	200,280	200 —	200 —	200,500	200,280	200,280	200,27
Corona svedese.	191,960	191,960	—	191,960	192,15	191 —	191,950	191,960	191,960	191,95
Franco svizzero.	695,150	695,150	—	69 ,150	694,75	694 —	695,200	695,150	695,150	695,15
Scellino austriaco.	84,602	84,602	—	84,602	84,75	84 —	84,700	84,602	84,602	84,60
Escudo portoghese .	14,770	14,770	—	14,770	14,75	14 —	14,700	14,770	14,770	14,76
Peseta spagnola .	10,587	10,587	—	10,587	10,58	10 —	10,579	10,587	10,587	10,58
Yen giapponese	6,035	6,035	—	6,035	6,036	6 —	6,028	6,035	6,035	6.03
E.C.U.	1333,890	1333,890	—	1333,890	—	—	1333,890	1333,890	1333,890	—

Media dei titoli del 29 marzo 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,500
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,300
» 6 % » » 1970-85 .	86,050
» 6 % » » 1971-86 .	82,450
» 6 % » » 1972-87 .	76,575
» 9 % » » 1975-90 .	76,350
» 9 % » » 1976-91 .	73,275
» 10 % » » 1977-92 .	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	72,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,350
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,225
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,025
» » » » 1-10-1981/83 .	100,275
» » » » 1-11-1981/83 .	100,025
» » » » 1-12-1981/83 .	99,750
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,350
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,750
» » » » 1- 1-1982/84 . .	99,375
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,100
» » » » 1- 5-1982/84 . .	98,775
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,650
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,575
» » » » 1- 8-1982/84 .	98 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,250
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,300
» » » » 1- 6-1982/86 . .	98,300
» » » » 1- 7-1982/86 . .	98 —
» » » » 1- 8-1982/86 . .	98 —
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	96,975
» » » 12 % 1- 1-1984	95,725
» » » 12 % 1- 4-1984	94,950
» » » 18 % 1- 4-1984	99,975
» » » 12 % 1-10-1984	91,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,2500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1449,250
Dollaro canadese .	1177,400
Marco germanico	596,185
Fiorino olandese .	529,150
Franco belga	30,027
Franco francese	198,640
Lira sterlina .	2108,750
Lira irlandese	1881,500
Corona danese .	167,930
Corona norvegese .	200,390
Corona svedese	191,955
Franco svizzero	695,175
Scellino austriaco	84.651
Escudo portoghese .	14,735
Peseta spagnola	10,583
Yen giapponese	6,031
E.C.U. .	1333,890

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 30 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1444,300	1444,300	—	1444,300	—	—	1444,200	1444,300	1444,300	—
Dollaro canadese . .	1175,400	1175,400	—	1175,400	—	—	1175,150	1175,400	1175,400	—
Marco germanico .	596 —	596 —	—	596 —	—	—	596 —	596 —	596 —	—
Fiorino olandese .	529,520	529,520	—	529,520	—	—	529,150	529,520	529,520	—
Franco belga.	30,038	30,038	—	30,038	—	—	30,033	30,038	30,038	—
Franco francese .	198,650	198,650	—	198,650	—	—	198,750	198,650	198,650	—
Lira sterlina .	2105,100	2105,100	—	2105,100	—	—	2105,100	2105,100	2105,100	—
Lira irlandese .	1885,400	1885,400	—	1885,400	—	—	1885,250	1885,400	1885,400	—
Corona danese .	167,860	167,860	—	167,860	—	—	167,930	167,860	167,860	—
Corona norvegese.	200,210	200,210	—	200,210	—	—	200,700	200,210	200,210	—
Corona svedese.	192,040	192,040	—	192,040	—	—	192 —	192,040	192,040	—
Franco svizzero.	694,960	694,960	—	694,960	—	—	695 —	694,960	694,960	—
Scellino austriaco.	84,820	84,820	—	84,820	—	—	84,770	84,820	84,820	—
Escudo portoghese .	14,680	14,680	—	14,680	—	—	14,700	14,680	14,680	—
Peseta spagnola .	10,572	10,572	—	10,572	—	—	10,579	10,572	10,572	—
Yen giapponese .	6,037	6,037	—	6,037	—	—	6,032	6,037	6,037	—
E.C.U. .	1333,560	1333,560	—	1333,560	—	—	1333,560	1333,560	1333,560	—

Media dei titoli del 30 marzo 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	43,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,500
» 5,50 % » » 1969-84 .	91,425
» 6 % » » 1970-85 .	86,050
» 6 % » » 1971-86 .	82,525
» 6 % » » 1972-87 .	76,700
» 9 % » » 1975-90 .	76,350
» 9 % » » 1976-91 .	73,275
» 10 % » » 1977-92 .	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 . .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,135
» » » » 1-10-1981/83 .	100,300
» » » » 1-11-1981/83 .	99,925
» » » » 1-12-1981/83 . .	99,750
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,475
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 . .	98,225
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,325
» » » » 1- 3-1982/84 . .	99,475
» » » » 1- 5-1982/84 . .	98,225
» » » » 1- 6-1982/84 . .	97,800
» » » » 1- 7-1982/84 . .	97,750
» » » » 1- 8-1982/84 . .	97,700
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,325
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,400
» » » » 1- 5-1982/86 . .	98,200
» » » » 1- 6-1982/86 . .	98,250
» » » » 1- 7-1982/86 . .	98,300
» » » » 1- 8-1982/86 . .	98,300
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,025
» » » 12 % 1- 1-1984	95,825
» » » 12 % 1- 4-1984	95,025
» » » 18 % 1- 4-1984	100,100
» » » 12 % 1-10-1984	91,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1444,250
Dollaro canadese	1175,275
Marco germanico	596 —
Fiorino olandese	529,335
Franco belga	30,035
Franco francese	198,700
Lira sterlina	2105,100
Lira irlandese	1885,325
Corona danese	167,895
Corona norvegese	200,455
Corona svedese	192,020
Franco svizzero	694,980
Scellino austriaco	84,795
Escudo portoghese	14,690
Peseta spagnola	10,575
Yen giapponese	6,034
E.C.U.	1333,560

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 31 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1444,950	1444,950	1444,950	1444,950	1445 —	1449 —	1445,050	1444,950	1444,950	—
Dollaro canadese	1172,750	1172,750	1172,750	1172,750	1176,30	1172,40	1172,200	1172,750	1172,750	—
Marco germanico	595,700	595,700	595,700	595,700	595,75	596 —	595,730	595,700	595,700	—
Fiorino olandese	528,870	528,870	528,870	528,870	528,80	529 —	528,950	528,870	528,870	—
Franco belga	29,974	29,974	29,974	29,974	30 —	30 —	30 —	29,974	29,974	—
Franco francese	198,620	198,620	198,620	198,620	198,60	198 —	198,780	198,620	198,620	—
Lira sterlina	2138,250	2138,250	2138,250	2138,250	2142 —	2108 —	2140,500	2138,250	2138,250	—
Lira irlandese	1876 —	1876 —	1876 —	1876 —	1880,25	—	1880 —	1876 —	1876 —	—
Corona danese	167,990	167,990	167,990	167,990	168 —	167,93	168 —	167,990	167,990	—
Corona norvegese	200,550	200,550	200,550	200,550	200,50	200,39	200,500	200,550	200,550	—
Corona svedese	192,700	192,700	192,700	192,700	192 —	191 —	192,500	192,700	192,700	—
Franco svizzero	693,700	693,700	693,700	693,700	694,15	695 —	693,650	693,700	693,700	—
Scellino austriaco	84,668	84,668	84,668	84,668	84,70	84 —	84,710	84,668	84,668	—
Escudo portoghese	14,800	14,800	14,800	14,800	14,70	14 —	14,950	14,800	14,800	—
Peseta spagnola	10,606	10,606	10,606	10,606	10,56	10 —	10,600	10,606	10,606	—
Yen giapponese	6,050	6,050	6,050	6,050	6,43	6 —	6,050	6,050	6,050	—
E.C.U.	1336,020	1336,020	1336,020	1336,020	—	—	1336,020	1336,020	1336,020	—

Media dei titoli del 31 marzo 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	43,025
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	96,500
» 5,50% » » 1969-84	91,425
» 6% » » 1970-85	86,050
» 6% » » 1971-86	82,525
» 6% » » 1972-87	76,700
» 9% » » 1975-90	76,350
» 9% » » 1976-91	73,275
» 10% » » 1977-92	76,775
» 12% (Beni Esteri 1980)	75,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,475
» » » 1-4-1981/86 16%	96 —
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1982/84 19%	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100,135
» » » » 1-10-1981/83	100,300
» » » » 1-11-1981/83	99,925
» » » » 1-12-1981/83	99,750
» » » » 1- 3-1981/84	99,475
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	98,225
» » » » 1- 1-1982/84	98,325
» » » » 1- 3-1982/84	99,475
» » » » 1- 5-1982/84	98,225
» » » » 1- 6-1982/84	97,800
» » » » 1- 7-1982/84	97,750
» » » » 1- 8-1982/84	97,700
» » » » 1- 1-1982/86	98,325
» » » » 1- 3-1982/86	98,400
» » » » 1- 5-1982/86	98,200
» » » » 1- 6-1982/86	98,250
» » » » 1- 7-1982/86	98,300
» » » » 1- 8-1982/86	98,300
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983	100,100
» » » 12% 1-10-1983	97,025
» » » 12% 1- 1-1984	95,825
» » » 12% 1- 4-1984	95,025
» » » 18% 1- 4-1984	100,100
» » » 12% 1-10-1984	91,825
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	101,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1445 —
Dollaro canadese	1172,475
Marco germanico	595,715
Fiorino olandese	528,910
Franco belga	29,987
Franco francese	198,700
Lira sterlina	2139,375
Lira irlandese	1878 —
Corona danese	167,995
Corona norvegese	200,525
Corona svedese	192,600
Franco svizzero	693,675
Scellino austriaco	84,689
Escudo portoghese	14,875
Peseta spagnola	10,603
Yen giapponese	6,050
E.C.U.	1336,020

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriale del 27 dicembre 1982 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta	Registro numero
1) Cresosap	Spadaro Ventura Trepca Italia S.p.a. - Strada Crimasole, 16, Catania	2843
2) Dima-J-Spray disinfettante	Dima - Via Ugo Bassi, 20, Roma	5542
3) Alcoben	Spadaro Ventura Trepca Italia S.p.a. - Strada Crimasole, 16, Catania	8728
4) Iodogen ginecologico soluzione disinfettante	Magis farmaceutici S.r.l., c.f. 00312600174 - Viale Europa, Brescia	7972
5) Viviclor	Idem c.s.	8850
6) Lisopin soluzione	Industria italiana disinfettante - Via dell'Aprica, 8, Milano	1981
7) Citralkon collirio disinfettante	Schiapparelli farmaceutici S.p.a., c.f. 02660610011 - Corso Belgio, 86, Torino	9404
8) Ovugin Beta disinfettante	Laboratorio Beta chemioterapico, c.f. 00301240172 - Ponte Tresa	8524
9) Gine Sea liquido .	Ilfe Seafarmaco S.r.l. - Via Zanoni, 1, Ponte Tresa (Varese)	8217

(1662)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Calabria, Piemonte e Liguria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

REGIONE CALABRIA

Decreto ministeriale 18 *febbraio* 1983, *n.* 169

Catanzaro:

grandinate del 19 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Lamezia Terme, Gizzeria, Pallagorio, Dinami, Mileto, Arena, Acquaro, Dasà e Gerocarne;

nubifragi con grandine e forte vento dei giorni 9 e 25 agosto 1982 e 6 ottobre 1982 in varie località del territorio dei comuni di Amaroni, Borgia, Girifalco, Filadelfia, Polia, Curinga, Vallefiorita, Cirò Marina, Cirò, Carfizzi, Umbriatico, Pallagorio, Acquaro, Dasà, Dinami, Mileto e S. Calogero e nell'intero territorio dei comuni di Ionadi, Torre Ruggiero, Briatico, Zambrone, Parghelia, Zaccanopoli, Tropea, Drapia, Ricardi, Ioppolo, Nicotera, Nardodipace, Simbario, Serra San Bruno, Brognaturo, Mongiana, Chiaravalle C., Filandari, Spilinga, Rombiolo, Zungri, Iatico, Parghelia, San Gregorio d'Ippona e Vibo Valentia.

Reggio Calabria:

nubifragio con grandine del 9 agosto 1982 nell'intero territorio dei comuni di Stilo, Bivongi, Pazzano, Placanica, San Giovanni di Gerace, Stignano, Caulonia e Roccella Jonica;

grandinate del 25 agosto 1982 in varie località del territorio dei comuni di Laureana di Borrello, Candidoni e Feroleto della Chiesa.

REGIONE PIEMONTE

Decreto ministeriale 25 *febbraio* 1982, *n.* 218

Novara:

piogge persistenti dei giorni 23 e 24 ottobre 1982 in parte del comune di Cerano.

REGIONE LIGURIA

Decreto ministeriale 25 *febbraio* 1983, *n.* 219

Genova:

nubifragio del 22 settembre 1982 nel territorio dei comuni di Arenzano, Borzonasca, Carasco, Casella, Cogoleto, Mezzanego e Savignone;

nubifragio del 7, 8, 9 e 11 novembre 1982 nel territorio dei comuni di Ne, Moneglia e Sestri Levante;

nubifragio del 26 novembre 1982 nel territorio dei comuni di Masone, Campoligure e Rossiglione.

Imperia:

grandinata del 18 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Molini di Triora, Pieve di Teco e Armo;

grandinata del 22 e 24 luglio 1982 in varie località del territorio del comune di Ranzo.

La Spezia:

nubifragi del periodo dal 17 ottobre 1982 al 14 novembre 1982 nel territorio dei comuni di Varese Ligure, Maissana, Sesta Godano, Carro, Carrodano, Zignago, Rocchetta Vara, Brugnato, Borghetto Vara, Beverino, Pignone, Riccò del Golfo, Calice al Cornoviglio, Follo e Bolano.

Savona:

grandinata del 23 luglio 1982 nell'intero territorio del comune di Quiliano ed in parte del territorio del comune di Savona.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(1780)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica alla deliberazione 22 dicembre 1982 riguardante assegnazione di somme per programmi delle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. (Deliberazione pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 23 del 25 gennaio 1983).

Nell'allegato alla deliberazione citata in epigrafe, nella parte riguardante il programma del Ministero dei lavori pubblici nella regione Basilicata, alla voce «Edifici di culto» in luogo di: «L. *900* milioni», leggasi: «L. *700* milioni» e alla voce «Convenzioni (Provv. OO.PP.)» in luogo di: «L. *700* milioni», leggasi: «L. *300* milioni».

(2054)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a trecento posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64 ed il regio decreto legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 10, prima parte della legge 30 aprile 1976, n. 197, sostituito dall'art. 6, primo comma della legge 10 maggio 1978, n. 177;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1980, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trecento posti di notaio ed, altresì, i decreti ministeriali 27 aprile 1981, 21 maggio 1981, 26 agosto 1981, 15 gennaio 1982, 11 marzo 1982, 6 maggio 1982 e 18 maggio 1982 relativi alla nomina della Commissione esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1982, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

1) Bertolino Marina a Torino;
2) Saporito Giovanni a Centuripe - distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;
3) Cevaro Antonio a Cividale del Friuli - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
4) Portale Carmela a Roma;
5) Mardesic Caterina a Ceglie Messapico - distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
6) Allegri Fiorella a Soresina - distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
7) Monticelli Cuggiò Ernesto a Roma;
8) Scarnecchia Paolo a Melfi - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
9) Leccese Ettore a Taranto;
10) Crispolti Adriano a Marsciano - distretto notarile di Perugia;
11) Fiumara Luciana a Roma;
12) Biase Donata Maria a Bella - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
13) Fiengo Mariarosaria ad Agazzano - distretto notarile di Piacenza;
14) Gaddi Vittorio a Lucca;
15) Micheli Marco a Traversotolo - distretto notarile di Parma;
16) Caspani Massimo ad Appiano Gentile - distretti notarili riuniti di Como e Lecco;
17) Majo Giulio a Roma;
18) Buoninconti Maria Maddalena a Verona;
19) Giuliani Rosa a Biccari - distretto notarile di Lucera;
20) Ragosta Luisa a Latina;
21) Guarino Aldo Giuseppe a Maniago - distretto notarile di Pordenone;
22) Carozzi Anna a Lucca;
23) Sasso Michele a Besana in Brianza - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
24) Merone Rita ad Alassio - distretto notarile di Savona;
25) Zetti Aldo a Borgo San Lorenzo - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;
26) Leo Barbara a Busto Arsizio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
27) Maniga Giovanni a Ploaghe - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
28) Fogazza Dario a Cesena - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
29) Iantaffi Adriana a Lucca;
30) Di Leva Patrizia a Moliterno - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
31) Castiglioni Giorgio a Bologna;
32) Turbil Maria a Torino;
33) Pantalone Balice Maria a Sant'Elpidio a Mare - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;
34) Vigorita Maria Lidia Genoveffa a Palazzo San Gervasio - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
35) Di Bella Placido a Prato - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;
36) Coviello Incoronata a Laurenzana - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
37) Montalti Giuseppe a Massa Lombarda - distretto notarile di Ravenna;
38) Giordano Ester a Roma;
39) Pischetola Adriano a Montefiorino - distretto notarile di Modena;
40) Mustilli Luciana a Torre Santa Susanna - distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
41) Borrelli Maria a Cupramontana - distretto notarile di Ancona;
42) Pignatelli Giovanna a Diso - distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
43) Cavasino Giacomo a Comiso - distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
44) Panzera Giovanni a Ferrara;
45) Alfani Errico a Borgomanero - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
46) Sinatra Carmelo a Ferla - distretto notarile di Siracusa;
47) Pansa Valeria ad Assisi - distretto notarile di Perugia;
48) Sirignano Pietro a Santo Stino di Livenza - distretto notarile di Venezia;
49) Ladisa Giuseppe a San Daniele del Friuli - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
50) Sindona Sergio a Rivoli - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
51) Farhat Jean-Pierre a Serina - distretto notarile di Bergamo;
52) Coco Giuseppe a Vittorio Veneto - distretto notarile di Treviso;
53) Martinelli Roberto a Capannori - distretto notarile di Lucca;
54) Cabibbo Leonardo a Ragusa;
55) Labriola Vittorio a Lecce;
56) Beretta Anguissola Alessandro a Stia - distretto notarile di Arezzo;
57) Giordano Maria a Valguarnera Caropepe - distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;
58) Dolzani Marco a Fiera di Primiero - distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;
59) Santoro Michele a Montevarchi - distretto notarile di Arezzo;
60) Bellucci Giuseppe a Modica - distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
61) Leotta Lina a Treviso;
62) Lopez Bianca a Bovalino - distretto notarile di Locri - di ufficio per tardiva dichiarazione di preferenza;
63) Rollo Gigino ad Asciano - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
64) Cestone Vincenzina ad Acerenza - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
65) Lo Giudice Carmela a Piazza Armerina - distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;
66) Piazza Fausta a Bollate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
67) Cappetti Mario a Spotorno - distretto notarile di Savona;
68) Marsala Antonio a Sesto San Giovanni - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
69) Biondi Federico ad Arcevia - distretto notarile di Ancona;
70) Schiantarelli Franco a Lecco - distretti notarili riuniti di Como e Lecco;

71) Rossi Vittorio a Valle Lomellina - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;
72) Carbonari Marco a Parugia;
73) Spagnoli Enrico a Fanano distretto notarile di Modena;
74) Varsallona Anita a Milano;
75) Sbrolli Fulvio ad Arezzo;
76) Amendola Saruccia a Sommatino - distretto notarile di Caltanissetta;
77) Oppezzo Antonio a Pontestura - distretto notarile di Casale Monferrato;
78) Silocchi Maurizio a Corsicco - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
79) Antinucci Rosa a Castiglione Messer Marino - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
80) Mazzara Giuseppe a Butera - distretto notarile di Caltanissetta;
81) Rasulo Giuseppe a Spinea - distretto notarile di Venezia;
82) Caccetta Angelo a San Giuliano Terme - distretto notarile di Pisa;
83) Serpico Raffaele a Castel Bolognese - distretto notarile di Ravenna;
84) Romano Salvatore a Treviso;
85) Caruso Guido a Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, di ufficio per mancata sottoscrizione della dichiarazione di preferenza;
86) Amendolare Francesco a Carpino - distretto notarile di Lucera;
87) Specchio Nicola a Trasacco - distretti notarili riuniti di Sulmona ed Avezzano;
88) Musso Mario a Borgo San Dalmazzo - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
89) Turbil Anna a Torino;
90) Neroni Antonella a Torino;
91) Pennino Giannantonio a Macerata Feltria - distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;
92) Giotti Elisabetta a Gavorrano - distretto notarile di Grosseto;
93) Scrocco Orfina a Volturara Appula - distretto notarile di Lucera;
94) Rummo Romolo a Reggio Emilia;
95) Ancona Ignazio ad Atessa - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
96) Degli Oddi Gualfreduccio a Forlì;
97) Quirico Mario a Moncalieri - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
98) Stivali Maria Cristina ad Orvinio - distretto notarile di Rieti;
99) Calliari Francesco a Caldaro - distretto notarile di Bolzano;
100) Fassò Federico a Padova;
101) Barachini Anna ad Arcidosso - distretto notarile di Grosseto;
102) Milioti Giacomo a Rozzano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
103) Binacchi Maria Clementina a Bresso - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
104) Gentile Gaetano a Monza - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
105) Provitera Paolo a Lodi distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
106) Bucolo Renato a Novara;
107) Grasso Alfredo a Delia - distretto notarile di Caltanissetta;
108) Capodivento Giacomo a Nereto distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
109) Pescatori Andrea a Santa Fiora - distretto notarile di Grosseto;
110) Vincenzo Franco a Carpaneto Piacentino - distretto notarile di Piacenza;
111) Mistretta Mario a Mantova;
112) Rinaldi Arcangelo a Finale Ligure - distretto notarile di Savona;
113) Tamma Francesco Paolo a Savona;
114) Chirizzi Luciana a Chiaromonte - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
115) Fino Maria Luigia a Borgo D'Ale - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
116) Monego Marcello a Crespano del Grappa - distretto notarile di Treviso;
117) Camata Olga a Paglieta - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
118) Occhiena Domenico a Torino;
119) Mollo Lùcia a Tocco da Casauria - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
120) Barresi Ugo a Missaglia - distretti notarili riuniti di Como e Lecco;
121) Colonna Romano Eduardo a Chiaromonte Gulfi - distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
122) Maina Marina a Cinisello Balsamo - distretti notarili di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
123) Barra Rosa a Francavilla in Sinni - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
124) Gaudieri Bruno a Bresso - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
125) Vercellotti Luigi a Cigliano - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
126) Pistilli Vincenzo a Calangianus - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
127) De Victoriis Medori Rita a Padova;
128) Bertone Gaetano a Mineo - distretto notarile di Caltagirone;
129) Ciocci Renato a Tempio Pausania - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
130) De Matteis Giovanni a Lama dei Peligni - distretto notarile di Chieti;
131) Mancini Giuseppe a Sant'Angelo in Vado - distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;
132) Gallo Francesca Rosaria Michela a Savona;
133) Cortese Massimo a Carpignano Sesia - distretti notarili riuniti di Novara a Vercelli;
134) Scherillo Nicoletta a San Donato Milanese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
135) Benedetti Francesco a Fontecchio - distretto notarile de L'Aquila;
136) Fanfani Marco a Trieste;
137) Ferro Guglielmo a Caselle Torinese - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
138) Galletta Maria a Bonorva - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
139) Viggiani Carlo a Soriano Calabro - distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
140) Licini Cesare a Camerino - distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino;
141) Guzzetti Paolo a Rozzano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
142) De Giovanni Orazio a Codogno - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
143) Colli Giampaolo a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
144) Ceri Virginia a Cairo Montenotte - distretto notarile di Savona;
145) Rabitti Andrea ad Arquata Scrivia - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
146) Mussa Giuseppe a Volpedo - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
147) Santangelo Egidio a Monterosso Almo - distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
148) Baldacchino Maurizio a Savona;
149) Maccagno Giovanni a Mondovì - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
150) Ciacci Barbara a Celenza sul Trigno - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
151) Eramo Michele a Trivero - distretto notarile di Biella; Biella;
152) Limosani Alfredo a Savona;
153) Parodi Stefano a Savona;
154) Manenti Santa Anna Maria a Mazzarino - distretto notarile di Caltanissetta;
155) Sabatini Stefano a Bisenti - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
156) Posteraro Fabio a Caramanico Terme - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
157) Basso Luciano a Ceva - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
158) Tedeschi Donatella a Mombaruzzo - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
159) Ferraris Francesco a Torino;
160) Borghero Franco a Vignale Monferrato - distretto notarile di Casale Monferrato;

161) Cecchini Alberto a Garessio - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
162) Grilletti Consiglia a Serramanna - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
163) Ciampini Biagio a Montegrosso d'Asti distretto notarile di Asti - di ufficio per incompletezza della dichiarazione di preferenza;
164) Cagnacci Massimo ad Andorno Micca distretto notarile di Biella;
165) Vincenzi Paolo a Bolzano;
166) Turchini Fabio a Luserna San Giovanni - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
167) Pilla Michele a Schiavi d'Abruzzo - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
168) Quagliarini Cesare a San Fedele Intelvi - distretti notarili riuniti di Como e Lecco;
169) Kleewein Herald a Bolzano;
170) Saija Pierluigi a San Donato Milanese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
171) Donati Roberto a San Pietro al Natisone - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
172) Trivi Lorenzo a Gassino Torinese - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
173) Brando Paolo a Forno di Zoldo - distretto notarile di Belluno;
174) Grillo Vieri a Verzuolo - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
175) Pecorelli Giacomo a Saluggia - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
176) Picone Giovanni a Teglio distretto notarile di Sondrio;
177) Balconi Lucia a Grosseto - distretto notarile di Sondrio;
178) Magnani Angelo a Ticineto - distretto notarile di Casale Monferrato;
179) Bissatini Francesca a Torricella Peligna - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
180) D'Alessandro Luigi a Nulvi - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
181) Brezzi Rodolfo a Torino;
182) Lombardo Concetto a Riesi - distretto notarile di Caltanissetta;
183) Quaggia Luciano a Refrancore - distretto notarile di Asti;
184) Fiordoro Aldo a Rosignano Monferrato - distretto notarile di Casale Monferrato;
185) Barontini Luigi a Cocconato - distretto notarile di Asti;
186) Trabacc Giambattista a Mombello Monferrato - distretto notarile di Casale Monferrato;
187) Martini Adriano a Gabiano - distretto notarile di Casale Monferrato;
188) Preite Aldo a Santo Stefano di Cadore - distretto notarile di Belluno;
189) Carbonaro Enza Laura a Chieri - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
190) Rubinetti Donato ad Ottiglio - distretto notarile di Casale Monferrato;
191) Ajello Umberto a Mosso Santa Maria - distretto notarile di Biella;
192) Giavi Gianluigi a Monguelfo - distretto notarile di Bolzano;
193) Stiz Ada a Merano - distretto notarile di Bolzano;
194) Brugnoli Patrizia ad Ampezzo - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
195) Dell'Era Ennio a Murisengo - distretto notarile di Casale Monferrato;
196) Selvaggi Bianca Maria a Torino;
197) Petrachi Benedetto a Cumiana - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
198) Mattea Piercarlo a Torino.

Il Ministro di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI

DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1983
Registro n. 21 *Giustizia, foglio n.* 26

(2058)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diari e sedi delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di cancelliere militare nel ruolo organico della carriera direttiva dei cancellieri militari e di interprete traduttore nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di cancelliere militare in prova nel ruolo organico della carriera direttiva dei cancellieri militari (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 16 e 17 novembre 1983, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 19 e 20 dicembre 1983, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1983.

(1946)

Rinvio della pubblicazione dei diari e delle sedi delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa, di chimico fisico e biologo coadiutore nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici fisici e biologi dell'Esercito, di ingegnere nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, di perito chimico, fisico e tecnologo nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito e di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici fisici e biologi dell'Esercito (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico a duecentosettantaquattro posti di coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

(1947)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventiquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI AVELLINO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, determinante le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873, contenente modifiche sullo stato normativo del personale postelegrafonico;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventiquattro posti di sostituto portalettere negli uffici locali, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Avellino.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore) ai sensi del disposto dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1980, n. 873;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcune delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati depennati da elenchi provinciali di sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Avellino, 1° reparto, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale è eventualmente iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, o da un cancelliere, o da un segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Avellino in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori dalla provincia di Avellino, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditorato agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario Ula, operatore straordinario Ula, procaccia con obbligazione personale non avendo titolo ai benefici previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 259, art. 10, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto accollatario di trasporti postali o in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle ex carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica in bollo della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Avellino.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza e dal quale risulti in modo esplicito la data di immigrazione nel comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, oppure la copia autentica di detto titolo, di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, o da un cancelliere o da un segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio di portalettere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto dal foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati

alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

1) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

2) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo. Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Avellino, e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite numerico e di tempo previsto dalla legge.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale dell'esercizio, ruolo Ula, categoria terza, di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1980, allorché tale personale sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con il personale di scorta previsto dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio, per le sostituzioni di cui al precedente comma.

I vincitori del presente concorso sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Avellino intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 2 febbraio 1982

Il direttore provinciale coordinatore: Fiore

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1982
Registro n. 8 Poste, foglio n. 93

Allegato *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni - 1° Reparto: operatori esercizio Ula 83100 Avellino

Il sottoscritto (1) nato a il residente in (c.a.p.) via n. provincia di chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventiquattro posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 2 febbraio 1982, n. 01/1982/1/A4.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5);

7) è alle dipendenze del Ministero con la qualifica di (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai scritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data,

Firma

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono la qualifica ivi indicata.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile e arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile; o in quanto non sottoposto ancora al giudizio del consiglio di leva.

(1854)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami, a duecento posti di assistente-contabile del ruolo amministrativo da adibire agli uffici contabilità.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico nazionale, per esami, a duecento posti di assistente-contabile del ruolo amministrativo da adibire agli uffici contabilità dell'Istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale o diploma di maturità professionale per analista contabile o diploma di maturità professionale per operatore commerciale;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta consistente nella soluzione, in tempo predeterminato, di appositi tests bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere (art. 18 della legge 10 maggio 1982, n. 251);

una prova orale che verterà sulle materie indicate nel programma di esame allegato al bando di concorso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale Servizio del personale Via IV Novembre, 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(2109)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza delle costruzioni posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli sudi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Istituto di scienza delle costruzioni, facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di microbiologia I posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la I cattedra di microbiologia, facoltà di medicina e chirurgia, piazzale Aldo Moro, 5, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2019)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA DI FIRENZE

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente amministrativo e di commesso nel ruolo amministrativo

L'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6, Arcetri, 50125 Firenze, bandisce il seguente concorso: concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo, per il ruolo amministrativo con mansioni tecnico-amministrativo-contabili.

Requisiti richiesti:

1) requisiti generali per l'ammissione ai concorsi pubblici;
2) diploma di scuola media superiore.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente per dettagliate informazioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando di interesse.

L'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6, Arcetri, 50125 Firenze, bandisce il seguente concorso: concorso, per titoli ed esami, ad un posto di commesso, per il ruolo amministrativo con mansioni di portiere, addetto al servizio telefonico, postale, e di custodia e mantenimento.

Requisiti richiesti:

1) requisiti generali per l'ammissione ai concorsi pubblici;
2) licenza elementare.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente per dettagliate informazioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando di interesse.

(2066)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a sei posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare all'ufficio della delegazione di Bologna.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con cui la dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti è stata aumentata di duecentocinquanta unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 1982 con cui nella ripartizione dei posti portati in aumento è stata individuata la disponibilità di centoquaranta posti da attribuire al ruolo del personale della carriera di concetto;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Bologna, sede della delegazione regionale della Corte dei conti, per l'Emilia-Romagna, al fine di favorire la partecipazione di candidati residenti nella regione stessa e, quindi, risolvere in modo permanente la grave carenza di personale della predetta delegazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Bologna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) dal personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di ragioneria, di maturità classica o scientifica di perito industriale, ovvero di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, con esclusione di titoli equipollenti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1 del presente decreto.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per il territorio o da un medico militare dal quale risulti che la S.V. è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale ha concorso; qualora la S.V. appartenga ad una delle categorie di invalidi di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed abbia delle menomazioni fisiche, dovrà produrre, ai termini dell'art. 19 della legge medesima, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che la S.V. per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 10.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 7 e 9 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Bologna nella sede e nei giorni che saranno indicati con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica il giorno* 20 *giugno* 1983.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1983

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1983
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 50

ALLEGATO

Schema di domanda
da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta

Al sig. presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 Roma

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . . in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Bologna, indetto con decreto presidenziale 17 marzo 1983.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito in data . . . presso . . sito in . via . . n.

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso un pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio in Bologna.

Data, ...

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2042)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 3, in Imperia:

un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale civile di Imperia.

Unità sanitaria locale n. 10, in Genova:

un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale « Celesia » di Genova-Rivarolo;

un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale « Gallino » di Genova-Pontedecimo.

Unità sanitaria locale n. 19, in La Spezia:

un posto di vice direttore sanitario presso l'ospedale « S. Andrea » di La Spezia.

Unità sanitaria locale n. 20, in Sarzana:

un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « S. Bartolomeo » di Sarzana;

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica presso l'ospedale « S. Bartolomeo » di Sarzana.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti prescitti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - settore medicina di base sul territorio, in Genova.

(164/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 90 del 1° aprile 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diari delle prove scritte di concorsi a posti di collaboratore ed assistente tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6.

Diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E OBIETTIVI DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalità e obiettivi

Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, la Regione e gli enti locali promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto e che impediscono lo sviluppo della personalità e l'inserimento nella società e nel lavoro nonchè a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo e il costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.

Gli interventi previsti dalla presente legge favoriscono altresì:

1) la valorizzazione del ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni;

2) il coordinamento delle istituzioni e dei servizi scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;

3) il riequilibrio delle situazioni scolastiche e formative attraverso interventi particolarmente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità e culturali, nelle zone depresse e quelle in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio.

Titolo II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI

Art. 2.

Scuola dell'infanzia e dell'obbligo

Gli interventi nell'ambito della scuola dell'istruzione dell'infanzia e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, sono:

A) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico:

servizi di trasporto e facilitazione di viaggio;

servizi di mensa;

fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare, secondo i criteri indicati dagli organi scolastici competenti ai sensi degli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

fornitura di testi scolastici, di pubblicazioni, di altro materiale didattico ad uso individuale, in modo gratuito, o semigratuito ed anche in forma di prestito, a favore degli studenti della scuola media inferiore in relazione ad accertate esigenze di carattere economico e familiare;

sussidi e servizi speciali destinati ai portatori di handicaps;

B) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:

fornitura di attrezzature e strumenti didattici, a sostegno delle esperienze di tempo pieno, di attività integrative deliberate dagli organi scolastici competenti, nonchè della programmazione educativa e didattica di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

sostegno a progetti di sperimentazione didattica e a progetti educativi di carattere specifico deliberati dagli organi scolastici competenti, ivi comprese iniziative extrascolastiche;

facilitazioni che consentano la utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel territorio;

sostegno ad iniziative volte a favorire il raccordo tra asili-nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari, tra istituzioni dell'infanzia pubbliche e private.

Art. 3.

Scuola secondaria superiore e formazione professionale

Gli interventi nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in quello della formazione professionale, sono:

A) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico:

servizi di trasporto, di norma mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari;

servizi di mensa;

servizi residenziali;

assistenza e previdenza necessarie per l'inserimento scolastico e formativo degli handicappati;

ogni forma di intervento volta a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, il proseguimento degli studi nella scuola secondaria superiore e nei corsi di formazione professionale, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio;

B) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:

fornitura di materiale librario e di strumentazione tecnica di varia natura, o assegnazione di appositi fondi, in rapporto alle esigenze della programmazione scolastica e della formazione professionale;

promozione dell'utilizzazione da parte delle scuole, delle strutture extrascolastiche ricreative, culturali, sportive e degli strumenti della ricerca e della comunicazione culturale;

sostegno a progetti sperimentali e a iniziative di raccordo fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

Art. 4.

Servizi educativi per minori

Ai fini di potenziare le opportunità educative e per rispondere ad esigenze di carattere sociale, gli enti locali attuano e favoriscono in tempo non scolastico, sia nel periodo invernale che estivo, servizi e attività a carattere educativo e ricreativo, destinati ai minori compresi tra i 3 ed i 14 anni, ricercando il collegamento con la scuola e la collaborazione dell'associanismo culturale, sportivo, ricreativo.

Art. 5.

Educazione degli adulti

Per gli adulti, oltre gli interventi di cui agli articoli precedenti, la Regione promuove:

a) corsi di alfabetizzazione, di formazione culturale di base e su tematiche specifiche;

b) attività educative e formative per persone che si trovino all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.

Art. 6.

Assistenza socio-sanitaria

Gli interventi di assistenza sociale e medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, sono attuati dalle Unità sanitarie locali di competenza.

Art. 7.

Destinatari degli interventi

Gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo di cui alle lettere *A*) dei precedenti articoli 2 e 3 e gli interventi di assistenza socio-sanitaria, di cui all'art. 6, sono attuati in favore:

a) degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo statali e non statali, compresi i minori ospiti di case di rieducazione e i minori appartenenti a comunità di nomadi;

b) degli studenti delle scuole superiori (statali, parificate, pareggiate e legalmente riconosciute), dei frequentanti i corsi per adulti organizzati o autorizzati dallo Stato, ai fini del conseguimento di titoli di studio, dei frequentanti corsi di formazione professionale pubblici e convenzionati, comprese le persone in stato di detenzione.

Gli interventi di cui alle lettere *B*) dei precedenti articoli 2 e 3, effettuati sulla base di specifici progetti recepiti nei piani annuali di programmazione, sono volti peculiarmente a favorire la qualificazione della scuola pubblica statale e degli enti locali.

Essi sono estensibili alle istituzioni scolastiche private, che non abbiano fine di lucro, sulla base di un rapporto di convenzione fra tali istituzioni e i comuni interessati.

La convenzione favorisce il coordinamento dei rispettivi programmi e attività nel settore e prevede la presentazione da parte delle istituzioni scolastiche, al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti.

Titolo III

LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELEGHE DI FUNZIONI

Art. 8.

Programma regionale per il diritto allo studio

Il consiglio regionale, nell'ambito del piano di sviluppo, approva il programma regionale per il diritto allo studio. Esso dispone in conformità ai principi della presente legge per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale e assume come riferimento il quadro delle risorse che il bilancio pluriennale rappresenta.

Al conseguimento degli obiettivi indicati dal programma regionale per il diritto allo studio concorrono con specifici interventi, secondo le disposizioni della presente legge, la Regione, le province e i comuni.

Art. 9.

Compiti della Regione

La Regione predispone e approva il programma regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo precedente, provvede alla ripartizione dei fondi per conseguire le finalità del programma, a norma del successivo art. 10, e concorre al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a:

provvedere, realizzare e diffondere pubblicazioni, strumenti e sussidi multimediali, destinati agli utenti e agli operatori del sistema scolastico e formativo, e promuovere la produzione e la diffusione di materiale didattico speciale per studenti portatori di handicaps, anche mediante convenzioni con enti specializzati;

a promuovere la realizzazione di un quadro informativo, con particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico e professionale ed all'educazione degli adulti;

a promuovere il coordinamento tra sistema formativo e sistema scolastico, attuando o promuovendo anche progetti sperimentali di rilevanza regionale.

Nell'attuazione di tali interventi la Regione si avvale della consulenza dell'Istituto regionale per l'apprendimento e realizza forme di collaborazione con l'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

Art. 10.

Ripartizione dei fondi per il diritto allo studio

Per conseguire le finalità del programma per il diritto allo studio sono istituiti:

a) il fondo per il finanziamento delle funzioni in materia di diritto allo studio già di competenza regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) il fondo per il finanziamento di specifici piani di intervento finalizzati a:

realizzare progetti volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico;

qualificare e sviluppare servizi collettivi, mense, trasporti e servizi residenziali;

assicurare l'accesso e la frequenza in ogni ordine e grado di scuola dei soggetti portatori di handicaps;

c) il fondo per favorire le attività educative programmate dai comuni in ambito extrascolastico ai sensi dell'art. 4;

d) il fondo per le attività corsuali per adulti di cui all'art. 5;

e) il fondo per le attività volte ad assicurare il diritto allo studio nell'ambito della formazione professionale, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.

Il fondo di cui alla lettera *a*) è ripartito fra i comuni, entro il 30 gennaio di ogni anno, in base alla popolazione scolastica residente, al numero degli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore, al numero dei plessi scolastici e alle caratteristiche territoriali e sociali dei comuni.

I fondi di, cui alle lettere *b*) e *c*) sono ripartiti fra i comuni in base a criteri stabiliti annualmente per l'attivazione dei piani col concorso delle province e del comitato circondariale di Rimini, che, a questo fine, coordinano i comuni e stabiliscono rapporti con i consigli scolastici distrettuali.

La ripartizione dei fondi di cui alla lettera *d*) fra le province e il comitato circondariale di Rimini avviene in base a criteri stabiliti annualmente.

Il fondo di cui alla lettera *e*) è ripartito fra i comuni sede di centro formativo pubblico e/o convenzionato.

I criteri di ripartizione e la suddivisione dei fondi sono deliberati dalla giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare.

Art. 11.

Compiti delle province

Le funzioni amministrative di cui all'art. 5 sono delegate alle province ed al circondario di Rimini.

L'esercizio delle funzioni delegate concerne in particolare:

la promozione e il coordinamento degli interventi educativi per adulti attuati dai comuni e da altri enti e organismi pubblici che non abbiano fine di lucro;

la predisposizione dei piani annuali in ordine alle attività corsuali per adulti;

l'erogazione dei relativi finanziamenti;

la verifica delle attività in ordine alla attuazione del piano annuale.

I piani annuali sono predisposti in conformità dei criteri stabiliti dalla Regione, tenuto conto delle priorità indicate dai consigli scolastici distrettuali e sentiti i comuni interessati.

Art. 12.

Compiti dei comuni

I comuni in forma singola o associata, oltre a esercitare le funzioni di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuano per delega gli interventi per il diritto allo studio previsti dalla presente legge, connessi alla formazione professionale, di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.

In particolare, attuano gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, ferme restando le attività promozionali della Regione, quelli di cui all'art. 4.

Art. 13.

Funzioni dei consigli scolastici distrettuali

I consigli scolastici distrettuali, in attuazione alle proprie competenze di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento, sulla base delle esigenze del sistema scolastico, che presentano ai comuni facenti capo al proprio territorio, all'amministrazione provinciale e alla unità sanitaria locale per quanto di competenza.

I comuni, sulla base delle proposte formulate dai distretti, delle risorse disponibili, delle specifiche esigenze locali, e d'intesa fra di loro per gli interventi di interesse sovraccomunale adottano i relativi piani annuali.

Art. 14.

Esercizio delle funzioni delegate

La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate; le province e i comuni le esercitano con le funzioni loro proprie nella stessa materia. A tal fine, il consiglio e la giunta regionale possono impartire direttive agli enti delegati.

Le direttive della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di persistente inerzia nell'attuazione di un intervento spettante nell'esercizio di funzioni delegate o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge o per direttive vincolanti, la giunta regionale assegna all'ente delegato un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente il quale, può sostituirsi all'ente inadempiente.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Titolo IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 15.

Servizi di trasporto

I servizi di trasporto degli alunni di cui all'art. 2 sono organizzati dai comuni di residenza sulla base di un piano che essi predispongono annualmente anche al fine di integrarli nel quadro di una utilizzazione programmata dei mezzi pubblici di trasporto.

I servizi di trasporto di cui all'art. 3 consistono invece, di norma, in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari, salvo che le località in cui l'istituto di scuola secondaria superiore o il centro di formazione professionale non siano raggiungibili con detti mezzi.

Per l'organizzazione dei servizi di cui ai precedenti commi deve essere previsto anche l'utilizzo di mezzi di trasporto di istituti scolastici o di centri formativi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche, che siano svolte fuori dal territorio comunale, ovvero per le attività educative e ricreative, di cui al precedente art. 4.

Art. 16.

Servizi di mensa

I servizi di mensa, di cui agli articoli 2 e 3, sono organizzati dai comuni, dove hanno sede la scuola e/o il centro di formazione professionale, sia in funzione delle esigenze connesse all'attività didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari.

Tali servizi possono essere gestiti direttamente o indirettamente, tramite appalto, convenzione, o autogestiti dalle istituzioni scolastiche; essi possono essere integrati con altri servizi analoghi o complementari.

Art. 17.

Servizi residenziali

I comuni, sede di scuola secondaria superiore e/o di Centro di formazione professionale, aventi nel proprio territorio strutture residenziali pubbliche o convenzionate, mettono a concorso i posti disponibili per coloro che non possono accedere quotidianamente alla sede scolastica prescelta.

Il relativo bando di concorso viene approvato dal comune stesso, d'intesa con l'amministrazione provinciale, secondo criteri rapportati al merito, al reddito ed alla distanza. A parità di punteggio sono favoriti gli studenti a più basso reddito familiare pro-capite. I benefici vengono concessi per l'intera durata dell'anno scolastico o formativo, e vengono automaticamente confermati per gli anni successivi di corso di studi a coloro che abbiano conseguito la promozione, semprechè permanga la condizione di disagio; in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, tali benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.

Art. 18.

Borse di studio

Le borse di studio, previste all'art. 3, sono attribuite dai comuni di residenza, per contribuire alle spese per l'acquisto di libri di testo, alle spese di viaggio o di alloggio, secondo criteri differenziati, anche in rapporto alla dislocazione della sede scolastica frequentata.

Art. 19.

Interventi per l'integrazione dei soggetti portatori di handicaps

Gli interventi a sostegno dell'inserimento degli alunni portatori di handicaps, di cui all'art. 2, lettera *A*), ultimo alinea, concernono in particolare materiale didattico e strumentale speciale, trasporti adeguati, personale aggiuntivo di competenza dell'Ente locale.

Essi sono attuati dai comuni, sulla base di piani di lavoro e di intervento concordati con il collegio dei docenti e gli operatori del servizio competente dell'U.S.L., e tenuto conto delle proposte indicate dal C.S.D.

Gli interventi di cui all'art. 3, lettera *A*), 4° alinea, concernono materiale didattico e strumentale speciale, trasporti adeguati ed altre eventuali forme di assistenza individuale, compreso il sussidio economico.

Essi sono attuati, nell'ambito della scuola secondaria superiore, dai comuni di residenza, in favore di studenti portatori di handicaps, per i quali la frequenza scolastica comporti un notevole aggravio economico; nell'ambito della formazione professionale sono assicurati dai comuni sede dei centri di formazione professionale pubblici e/o convenzionati, in accordo con gli organismi di gestione sociale, il collegio degli operatori dei centri formativi e gli operatori ed i servizi competenti dell'U.S.L.

Art. 20.

Contribuzione dell'utenza

Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui alle lettere *A*) degli articoli 2 e 3, con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche.

I comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.

Sono comunque esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la scuola dell'infanzia, dell'obbligo, e corsi di formazione professionale di base in situazioni di particolare disagio socio-economico.

Possono essere inoltre esentati dalla contribuzione per l'accesso a servizi di cui all'art. 3 gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore ed artistica, della formazione professionale non di base, dei corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico.

La Regione stabilisce i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito, di contribuzione e di esenzione.

Art. 21.

Uso delle strutture

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, art. 38 e della legge n. 517/1977, art. 12, anche in riferimento alla legge quadro sulla formazione professionale, n. 845 del 1978, per conseguire le finalità della presente legge sono previste convenzioni tra gli enti locali e le competenti autorità scolastiche, al fine di consentire una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche, ivi compresi i mezzi di trasporto.

Possono essere altresì stipulate convenzioni tra enti locali, enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e universitarie per mettere a disposizione della scuola servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive, ricreative e strutture ed attrezzature della formazione professionale.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 22.

Oneri finanziari

Agli oneri finanziari di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per gli anni finanziari 1983 e successivi, con l'utilizzazione dei mezzi finanziari correnti, attribuiti alla Regione nell'ambito del fondo comune ex art. 8 legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con altre entrate regionali ordinarie ricorrenti, ovvero con entrate di carattere straordinario.

La spesa per l'attuazione della presente legge trova collocazione nel programma 01 - Scuole e diritto allo studio - settore 03 - sezione VI del bilancio pluriennale 1982-85 approvato dalla Regione. La spesa annuale per gli oneri finanziari 1983 e successivi sarà determinata con le singole leggi di approvazione dei bilanci annuali della Regione a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 23.
Capitoli di spesa

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1983 e successivi, nell'ambito del programma 01 - Scuola e diritto allo studio - settore 03 - sezione IV, verranno iscritti i sottoelencati capitoli di spesa, cui faranno capo le spese derivanti dalla presente legge:

fondo regionale di cui all'art. 10 lettera *a*);
fondo regionale di cui all'art. 10 lettera *b*);
fondo regionale di cui all'art. 10 lettera *c*);
fondo regionale di cui all'art. 10 lettera *d*);
fondo regionale di cui all'art. 10 lettera *e*).

Spese per la realizzazione degli interventi diretti della Regione di cui all'art. 9.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 24.
Abrogazione

E' abrogata la legge regionale 28 agosto 1978, n. 34 « Assegnazione di fondi ai comuni in materia di diritto allo studio, trasporti scolastici ed assistenza estiva ai minori, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazione, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 » e successive modificazioni.

Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 « Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps ».

Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 25.
Norma transitoria

Il fondo di cui all'art. 10, lettera *a*), da ripartirsi tra i comuni entro il 31 gennaio di ogni anno, nell'anno finanziario 1983 viene ripartito tra gli stessi secondo i criteri indicati dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 gennaio 1983

TURCI

(1210)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7.
Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del 2 febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
GENERALITA'

Art. 1.
Oggetto della legge

Con riferimento agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge ha per oggetto:

a) la disciplina degli scarichi civili di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché sul suolo e nel sottosuolo, provenienti dagli insediamenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690, e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del comitato interministeriale dell'8 maggio 1980, salvo quanto disposto dal successivo articolo;

b) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli articoli 4 e 14, comma secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, tenuto conto, anche con riferimento alla lettera *a*), delle direttive del Comitato interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque;

c) la regolamentazione dell'attività di trasporto dei liquami ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi.

Art. 2.
Recapito degli scarichi

Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori indicati nella lettera *a*) dell'art. 1 con esclusione delle acque sotterranee, nonché:

negli strati superficiali del suolo, intendendosi per strato superficiale quello immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione ed alla utilizzazione degli elementi fertilizzanti;

e, quanto al sottosuolo, limitatamente alle unità geologiche profonde e solo nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente ed economicamente valide nonché alle condizioni di cui all'allegato 5) della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Gli scarichi delle pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori di cui al comma precedente, con esclusione delle unità geologiche profonde.

TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI
CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.
Classificazione degli scarichi civili

Agli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere *A*, *B* e *C* ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6.

Art. 4.
Classe A

Nella classe *A* sono compresi uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa.

Rientrano nella stessa classe:

gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

gli insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Agli effetti del precedente comma, ultima parte, si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità indicati nella tabella I allegata alla presente legge. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

Art. 5.
Classe B

Nella classe *B* sono compresi:

gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

Art. 6.
Classe C

Nella classe *C* sono comprese le imprese agricole che diano luogo e scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

imprese dedite ad allevamento avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

imprese di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) della delibera del Comitato interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Art. 7.
Insediamento nuovo ed esistente: definizione

Agli effetti della introdotta disciplina si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico ovvero che abbiano ottenuto la concessione edilizia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
Modificazioni dell'insediamento

Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 sostitutiva dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, i titolari degli insediamenti civili soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore della presente disciplina, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi relativi, una nuova autorizzazione all'autorità comunale competente.

A tale autorità è demandata la certificazione di insediamento civile nuovo, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.

Art. 9.
Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi.

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature, sono tenuti a denunciare la loro posizione, ai sensi dell'art. 15, comma primo della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti e comunque entro sei mesi per gli insediamenti delle classi *B* e *C*, ed entro nove mesi per quelli della classe *A*, dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto e dalla indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare. Dovrà, inoltre, essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico, ed il suo recapito, nonché, ove prescritto, il programma dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti ed alle prescrizioni della presente legge ed il relativo costo delle opere.

L'autorità comunale che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento civile esistente, rilascia l'autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di gravi motivi ostativi di carattere igienico-sanitario ovvero che le modalità in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. E' fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.

Gli insediamenti esistenti adibiti esclusivamente ad abitazione ed aventi un numero di vani non superiore a 50, nonché le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura sono tenuti unicamente alla presentazione della denuncia di cui al secondo comma.

Art. 10.
Controlli ed autorizzazioni comunali

L'autorità comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione è tenuta a verificare l'effettiva natura dell'insediamento ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e della delibera del Comitato interministeriale dell'8 maggio 1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica dell'insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal comune territorialmente competente per i recapiti di cui agli articoli 1, lettera *a*), e 2, fatta salva, per le unità geologiche profonde, la competenza della Regione.

Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali della presente legge.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione « ope legis » o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti leggi, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente è tenuta a revocare l'autorizzazione allo scarico.

Capo II

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 11.
Scarichi esistenti della classe A

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe *A* di cui all'art. 4, sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni caso lo scarico dovrà altresì conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella II;

2) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, nell'immediato rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria locale;

3) è ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente agli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc ed una capienza inferiore a 50 posti letto o addetti, se trattasi di attività alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa, sportiva, produttiva o di servizio, qualora si adottino, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, processi di chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (per terreni im-

permeabili). I menzionati sistemi di trattamento saranno realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili della stessa consistenza, dall'allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e quelle dell'autorità sanitaria locale.

Art. 12.

Scarichi nuovi della classe A

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe *A* di cui all'art. 4 che recapitano nei corpi ricettori elencati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi indicate, fin dalla loro attivazione.

Art. 13.

Scarichi esistenti della classe B

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe *B* di cui all'art. 5, sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella II ed entro il 1° marzo 1986 a quelli della tabella III;

2) è ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nell'immediato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977;

3) è vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso.

E' ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal titolo III.

E' vietato recapitare sul suolo e negli stati superficiali di esso scarichi contenenti sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*.

Art. 14.

Scarichi nuovi della classe B

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe *B* di cui all'art. 5, sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo precedente salvo a conformarsi, fin dall'attivazione, nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità della allegata tabella III.

Art. 15.

Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione, fin dall'attivazione i primi e, nei tempi e con le modalità impartite dall'autorità sanitaria, i secondi.

Art. 16.

Scarichi esistenti della classe C

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe *C* di cui all'art. 6, sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:

entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm 1;

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella II;

entro il 1° marzo 1986 ai limiti di accettabilità definitivi di cui all'allegata tabella III;

2) nel caso di recapito sul suolo:

la quantità massima ammissibile di liquame derivante da attività zootecniche che può essere smaltita sul suolo agricolo, deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 q/Ha di peso vivo di bestiame di allevamento ovvero ad un carico non superiore ai 1000 mc/Ha/anno per i liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione di cui all'ultimo alinea dell'art. 6;

qualora detti liquami recapitino su suolo non agricolo, le quantità massime ammissibili non devono superare la metà dei valori indicati nel precedente comma. Il titolare dello scarico immesso sul suolo non agricolo dovrà presentare almeno una volta all'anno all'autorità di controllo, entro il 31 marzo, una relazione dettagliata e documentata sullo stato del suolo, con particolare riferimento al pH, all'indice di SAR, ai metalli pesanti, ai tossici bioaccumulabili, alla conducibilità elettrica, alla struttura del terreno.

Sono ammesse forme di conferimento degli scarichi a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal titolo III.

Art. 17.

Scarichi nuovi della classe C

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe *C* di cui all'art. 6, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, devono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella III.

Nel caso di recapito sul suolo, devono rispettare, sin dall'attivazione, le disposizioni previste per gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla stessa classe.

Art. 18.

Custodia dei liquami

I liquami delle imprese agricole di cui all'art. 6 dovranno essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, in pozzi neri a perfetta tenuta o in bacini di accumulo impermeabilizzati ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata con indagine geologica.

Essi saranno costruiti e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque sotterranee.

Art. 19.

Contenitori per lo stoccaggio dei liquami

I contenitori di cui all'art. 18, dovranno avere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti caratteristiche:

la capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'insediamento in 4 mesi;

l'articolazione in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a sessanta giorni;

l'ubicazione, se aperti, a distanza superiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, a 20 metri dai confini di proprietà e a 300 metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo, con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.

Art. 20.

Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti di classe C

Lo scarico sul suolo adibito o meno ad uso agricolo delle imprese di cui all'art. 6 dovrà essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.

E' vietato lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Lo spandimento di liquami su suoli adibiti ad uso agricolo il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili.

Lo spandimento sul suolo agricolo è consentito purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non biodegradabili.

Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame.

Lo spandimento inoltre non dovrà produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica e diffusione di aerosoli.

Il trasporto dei liquami da allevamenti zootecnici se attuato a cura del titolare dell'insediamento al fine di effettuare lo smaltimento su terreno agricolo non è soggetto alle norme di cui al successivo titolo III.

Le quantità di liquami per ettaro fissate nell'art. 16 potranno essere modificate dall'autorità comunale, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame.

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, restano ferme le disposizioni della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, allegato n. 5.

Art. 21.
Divieto di spandimento

Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della classe *C* è vietato:

nelle aree urbane;
nelle aree di cava;
nelle aree di rispetto dell'abitato previste dal piano regolatore generale;
nelle aree di protezione primaria ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;
nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua di cui ai piani regolatori generali;
nelle superfici golenali;
nelle riserve naturali;
nelle aree ricoperte da bosco;
nelle aree calanchive;
nei parchi naturali, salvo quanto previsto dal comma successivo.

E' altresì vietato, salvo deroghe dell'autorità comunale che detterà prescrizioni specifiche nell'atto di autorizzazione:

nelle aree con pendenze superiori al 15%;
nelle aree franose e geologicamente instabili;
nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
nelle aree agricole interne ai parchi naturali.

Art. 22.
Definizione del suolo agricolo ed individuazione dei siti per lo spandimento

Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio.

Per suolo non adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie esclusa dalla definizione precedente di suolo agricolo, fatte salve le destinazioni che potranno essere stabilite dalla programmazione agricola del territorio.

In attesa della individuazione dei siti atti allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, i comuni potranno rilasciare autorizzazione allo scarico sul suolo, avvalendosi degli studi del territorio già disponibili.

Art. 23.
Scarichi nel sottosuolo

Lo scarico del sottosuolo degli insediamenti civili esistenti e nuovi appartenenti alle tre classi di cui all'art. 3 è ammesso limitatamente alle immissioni nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'art. 2, e previa autorizzazione della Regione, come prevista dall'art. 10, secondo comma.

Capo III

NORME INTEGRATIVE

Art. 24.
Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria

Le autorità sanitarie competenti potranno adottare, in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali devono altresì osservarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni.

Art. 25.
Abitabilità o agibilità ed autorizzazione allo scarico Norme di salvaguardia

I titolari degli scarichi civili nuovi devono presentare al comune territorialmente competente la domanda di autorizzazione di cui all'art. 9, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.

Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di cui all'art. 221 del testo unico leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e all'art. 50 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, relativo agli insediamenti civili e produttivi nuovi, è subordinato al possesso, da parte del relativo titolare, dell'autorizzazione allo scarico, secondo le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e della presente disciplina.

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità finali stabiliti dalla presente legge, a non peggiorare in alcun modo le caratteristiche quali-quantitative dei propri reflui raggiunte al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina ed in epoca successiva.

Art. 26.
Scarichi di acque per usi termali

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, l'autorità comunale potrà consentire il loro scarico in corpi idrici superficiali, anche in deroga alle allegate tabelle, purchè le acque siano scaricate con valori parametrici non superiori a quelli iniziali e la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi della risorsa idrica e non sia causa di danno alla salute e all'ambiente.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI LIQUAMI E DELLE ACQUE REFLUE

Art. 27.
Caratteristiche dei veicoli

Il trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti produttivi e civili di classe *B* e *C* deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti ed emissioni durante il trasporto.

Fatta salva la deroga prevista al settimo comma del precedente art. 20, i veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell'Ente che effettua il trasporto, nonchè l'indicazione del tipo di carico.

Art. 28.
Autorizzazione, documenti ed avviso all'autorità di controllo

I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all'art. 27 debbono in ogni caso essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 10.

I medesimi titolari, all'atto dell'affidamento del trasporto, sono tenuti ad emettere su apposito modulo, predisposto dalla Regione, una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonchè il nominativo ed il recapito del destinatario.

Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario in quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.

Se il trasporto ha origine in località sita al di fuori dei confini del territorio regionale, il trasportatore deve darne comunicazione all'autorità comunale territorialmente competente con la indicazione del destinatario del carico.

Art. 29.
Cautele per il carico ed il trasporto

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, di fuoriuscita accidentale, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonchè il sindaco, quale autorità sanitaria locale.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 30.

Centri di trattamento come insediamenti produttivi

I centri pubblici o privati di trattamento, recupero e smaltimento dei prodotti di cui all'art. 27, sono considerati, ai fini della presente legge, insediamenti produttivi e, come tali, sottoposti alla disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche qualora diano luogo a scarichi nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.

I titolari di tali insediamenti, oltre all'obbligo della conservazione dei documenti di cui all'art. 28, sono comunque obbligati a tenere un apposito registro predisposto e fornito dall'autorità di controllo, in cui dovranno essere annotate la qualità, la quantità e la provenienza dei reflui accettati, nonchè le caratteristiche, la quantità e la destinazione di quelli smaltiti.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31.

Nozione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione

Ai fini della presente legge si intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, gestito dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Si considera impianto di depurazione un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

Art. 32.

Classificazione delle pubbliche fognature

Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classi:

appartengono alla prima classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di cui all'art. 4, ovvero anche da insediamenti produttivi, purchè i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dall'emissario rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata tabella I;

appartengono alla seconda classe, se convogliono scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili purchè i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata tabella I.

Art. 33.

Livelli di depurazione

Gli impianti di depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli:

1) di primo livello, nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico;

2) di secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico.

Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.

Capo II

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 34.

Pubbliche fognature della prima classe

Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d'acqua superficiali ed hanno un carico uguale o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme:

a) entro il 13 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilita di cui alla tabella III;

b) entro il 31 dicembre 1983, dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli scarichi delle pubbliche fognature con carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme, salvo quanto previsto al comma successivo:

a) entro il 13 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II;

b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In fase di ulteriore attuazione del piano di risanamento potranno essere individuate pubbliche fognature che, pur avendo un carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, saranno assoggettate alla disciplina di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore, alla prevista utilizzazione delle acque ed alla entità dello scarico medesimo.

Art. 35.

Pubbliche fognature della seconda classe

Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme:

a) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere, comunque, adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II ed entro il 13 giugno 1986 a quelli della tabella III;

b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Pubbliche fognature nuove della prima e della seconda classe

Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla seconda classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III.

Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla prima classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati entro due anni dalla loro attivazione agli stessi limiti previsti dall'art. 34 e per gli scarichi delle fognature esistenti.

Art. 37.

Scarichi fognari in suolo

Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo o nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonché di quelle emanate dalla autorità sanitaria locale.

Art. 38.

Criteri di gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione

Gli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione di cui all'art. 31, sono tenuti ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i relativi regolamenti e, comunque, ad adottare nello stesso termine, limiti di accettabilità e tempi di adeguamento per gli scarichi degli insediamenti produttivi e civili della classe *B* e *C* che recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, tenendo conto dei termini e dei limiti tabellari di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37.

Gli enti gestori delle pubbliche fognature diversi dalle autorità di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, devono munirsi dell'autorizzazione allo scarico fognario e sono soggetti alle prescrizioni ed ai controlli di cui all'art. 9, commi terzo, quarto e quinto, con esclusione dell'indicazione delle acque prelevate nell'anno, all'art. 10, commi secondo, terzo, quarto e quinto ed alla disciplina del presente titolo.

Art. 39.

Scarichi fognari in canali di bonifica

Gli enti gestori delle pubbliche fognature, diversi o meno dalle autorità di controllo di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, che immettono scarichi in canali di bonifica, debbono munirsi della concessione fissata dall'art. 134, lettera *g*), del regio decreto-legge 8 maggio 1904, n. 368, da rilasciarsi, in tutti i casi elencati all'art. 136 dello stesso regio decreto-legge esclusivamente dalla giunta regionale, sentiti gli enti di bonifica interessati ed il comitato consultivo regionale, 2ª sezione di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

La predetta concessione deve indicare anche i quantitativi di acqua scaricabile in rapporto alla capacità ricettiva del corpo idrico interessato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati in materia dagli enti gestori.

I titolari degli insediamenti civili nuovi devono munirsi dell'autorizzazione prima di ogni scarico.

Art. 41.

Abrogazione di norme

Gli scarichi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono abrogate tutte le norme e/o prescrizioni regionali con essa incompatibili o che, comunque, disciplinavano la stessa materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 gennaio 1983

TURCI

(*Omissis*).

(1211)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1982, n. 40.

Concessione di contributi a « Cooperative di garanzia per l'acquisizione di casa in provincia di Bolzano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi generali

(1) Al fine di promuovere l'accensione di mutui per l'acquisto, la costruzione o il risanamento della prima casa nella provincia di Bolzano, l'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi a «Cooperative di garanzia» costituite per agevolare la concessione di crediti ai propri soci, con precedenza a quelle ispirate alla collaborazione tra le parti sociali e formate da datori di lavoro e lavoratori.

Art. 2.

Limiti di applicabilità della legge

(1) Possono beneficiare delle prestazioni delle cooperative di cui al precedente art. 1 solo quei soci che non siano proprietari di alloggi adeguati al fabbisogno della propria famiglia o proprietari di alloggi comunque fatiscenti, purché abbiano la residenza in provincia di Bolzano e non superino il reddito di cui al primo comma dell'art. 6/*bis*, punto 3), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato del 30 per cento.

Art. 3.

Forme ed entità di contributo

(1) Nello spirito della collaborazione tra le parti sociali, la provincia autonoma di Bolzano concede come datore di lavoro alle cooperative ispirate alla predetta collaborazione un contributo pari al triplo delle quote sociali versate dai dipendenti provinciali aventi diritto alla prestazione di garanzia.

(2) Per tutti gli altri soci delle cooperative aventi diritto alla prestazione di garanzia, che non siano dipendenti provinciali, compresi quelli che non siano soci di cooperative ispirate alla collaborazione tra le parti sociali, la provincia autonoma di Bolzano concede alle cooperative stesse un contributo pari alle quote sociali versate dai soci stessi.

(3) La provincia autonoma di Bolzano concede altresì alle cooperative un contributo per la copertura dell'80 per cento delle eventuali perdite annue per insolvenza dei beneficiari della garanzia con una spesa massima annuale di lire 100 milioni.

(4) I contributi di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono concessi in base agli importi risultanti dal bilancio delle cooperative, legalmente approvato, fino ad una spesa massima annuale di lire 70 milioni.

(5) Quale base di calcolo per il contributo di cui al terzo comma è considerato l'importo di volta in volta indicato dagli istituti di credito contraenti.

Art. 4.

Concorso-spese

(1) L'amministrazione provinciale può concedere alle cooperative di cui alla presente legge un contributo annuo per la copertura di eventuali disavanzi di amministrazione fino ad una spesa massima annuale di lire 5 milioni per cooperativa.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

(1) Al fine di permettere alle cooperative di cui alla presente legge di iniziare senza indugio la propria attività, l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare, su richiesta, a ciascuna cooperativa un importo fino a lire 20 milioni, soggetto a conguaglio con i contributi di cui all'art. 3, primo e secondo comma.

(2) Può altresì essere erogato un contributo a fondo perduto di lire 5 milioni per la copertura di spese di amministrazione a ciascuna cooperativa che sia stata costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Disposizioni finanziare

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 70 milioni, destinata agli interventi di cui all'art. 5.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 (punto n. 6 dell'allegato **n. 3 al** bilancio).

(3) Le spese per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, poste a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 7.

Variazione di bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

In aumento:

Cap. 41035 (di nuova istituzione: codici 4.1 - 1.5) — Contributi a cooperative di garanzia per l'acquisizione di casa in provincia di Bolzano L. 70.000.000.

In diminuzione:

Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) L. 70.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 dicembre 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI

(*Omissis*).

(1068)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1983, n. **9**.

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 1° *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La certificazione della dichiarazione di inizio dei lavori richiesta al punto *a*) dell'art. 6 della legge regionale n. 28 del 25 agosto 1981 per la erogazione del 60% del contributo è finalizzata all'accertamento dell'avvenuto allestimento del cantiere ai fini della realizzazione del programma costruttivo.

Il certificato di collaudo richiesto per la erogazione del residuo 40% del contributo consiste nel certificato di conformità tendente a verificare la rispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle previste dal progetto ammesso a contributo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 26 febbraio 1983

AZZARA

(1858)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830920)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ..... L. 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale ..... L. 37.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale ..... L. 20.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 73.000

Abbonamento semestrale ..... L. 40.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.